Seminario regionale "La sicurezza nei cantieri forestali"

14 giugno 2012 - Fenestrelle (TO)



Il cantiere temporaneo o mobile nei lavori forestali

Marisa Saltetti
ASL CN2 Alba-Bra Servizio di
Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)









TITOLO IV D.L.gs 81/08 CANTIERI **TEMPORANEI E MOBILI**

CAPO I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI **TEMPORANEI O MOBILI ARTT. 88 - 104**

CAPO II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN **QUOTA ARTT. 105-156**

> **CAPO III SANZIONI ARTT. 157-160**







TITOLO IV D.L.gs 81/08

CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera A

ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, comma 1

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 100 comma 1

ALLEGATO XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere.

Prescrizione per i servizi igienico – assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri.

Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri

ALLEGATO XIV

Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

ALLEGATO XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVI

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

ALLEGATO XVII

Idoneità tecnico professionale







Titolo IV - Capo I - Definizione di cantiere forestale

Il D.lgs 81/08 'ALLEGATO X.

solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (Già definite dal D.Lqs 494/96).

La circolare n. 30 del 5 marzo 1998 in merito all'allegato I del D.Lgs 494/96 specificava: "chetali attività sono quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile quali per esempio la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade"







Titolo IV - Capo I - Definizione di cantiere forestale

Presuppone che l'area cantierabile sia localizzata in un <u>luogo specifico</u> e determinato









Attività di genio civile in ambito forestale

Ingegneria Edile dove l'attività di forestazione è propedeutica alla costruzione di insediamenti






Ingegneria idraulica





Infrastrutture e trasporti













Attività di genio civile in ambito forestale

Ingegneria Geotecnica o meccanica del terreno con attività di consolidamento con pali di fondazioni,muri di sostegno, ecc.





Sistemazione piste da sci












Attività di genio civile in ambito forestale

Ingegneria naturalistica
























Definizione di committente

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto







Definizione di Responsabile dei lavori

Responsabile del lavoro: il soggetto che può essere incaricato, dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;







Art. 90 - Obblighi di committente o Rat



Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 – scelte architettoniche, <u>tecniche organizzative</u>



Previsione di <u>durata</u> dei lavori e <u>fasi</u> di lavoro



prende in considerazione il Piano di

<u>Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo</u> dell'Opera.







Art. 90 - Obblighi di committente o R.L.



In presenza di più di due imprese esecutrici,

anche non contemporanea, ... designa il

Coordinatore per la Progettazione e per l'

Esecuzione



Verifica <u>l'idoneità tecnico professionale</u> delle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi (All. XVII)







Art. 90 - Obblighi di committente o R.L.

Notifica preliminare all'Asl e Direzione Territoriale Provinciale

1.In Cantieri con presenza di <u>più imprese esecutrici</u> anche non contemporanea.



2.In Cantieri che inizialmente non sono soggetti, ma rientranti per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

3.Cantieri in cui opera un'unica impresa con presunta entità di lavoro ≥ 200uomini/giorno







Art. 91 - Coordinatore per la sicurezza in fasi di progettazione

Incaricato dal Committente prima della Progettazione



Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)



Redige il Fascicolo dell'opera





<u>Coordina</u> le disposizioni in materia di scelte progettuali, fasi di lavoro e loro durata







Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento



Relazione tecnica – fasi critiche finalizzate a ridurre tutti i rischi. (Compresi quelli elencati Allegato XI)



Stima dei costi di cui al punto 4 dell'

<u>Allegato XV</u>



Tavola tecnica sugli scavi



Tavole esplicative e di progetto sugli aspetti di sicurezza. Planimetria sull'organizzazione del cantiere









Piano di sicurezza sostitutivo



Redatto nel caso di appalti pubblici ed in presenza di un <u>unica impresa</u>, a cura dell'appaltatore o del concessionario



Contiene gli stessi elementi del PSC ad <u>esclusione della stima dei costi</u>









Art. 92 - Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione

Incaricato dal Committente prima dell'affidamento dei lavori



<u>Verifica</u> l'applicazione del PSC e lo adegua all'avanzamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute



Valuta i Piano Operativo di Sicurezza delle imprese e verifica i loro aggiornamenti



Adegua il fascicolo con l'evoluzione dei lavori



Organizza la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro e Lavoratori Autonomi







Art. 92 - Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione



Contesta per iscritto le inosservanze alle imprese e L.A.



Sospende i lavori in caso di pericolo grave ed immediato



<u>Segnala le inosservanze</u> al committente e propone la sospensione lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto



<u>Segnala</u> allo Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro <u>l'immobilità</u> <u>del committente</u>



Accetta le <u>proposte di integrazione</u> al PSC da parte delle imprese ed i POS delle imprese







Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' allegato XIII

Predispongono l'accesso e la recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili

Curano:

la disposizione e l'accatastamento dei materiali o attrezzature

la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;

Rimozione di materiali pericolosi;

Stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle materie

Il Datore di Lavoro deve redigere (anche se impresa familiare) il <u>Piano</u>

<u>Operativo di Sicurezza</u>.







Art. 97 - Impresa affidataria dei lavori

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente.

Nell'esecuzione dell'opera può avvalersi di imprese subappaltratrici o di lavoratori autonomi:



Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati



Verifica l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC







Art. 97 - Impresa affidataria dei lavori



a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96.

b) <u>verificare</u> la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei Piani al CSE



<u>I nominativi</u> del/dei soggetti <u>(dirigenti e/o preposti)</u> dell'impresa affidataria con specifiche mansioni <u>devono essere</u> <u>comunicati</u> al committente.



il committente si assicura che l'impresa affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere e che trasferisca gli oneri della sicurezza alle imprese in subappalto







Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Attenersi agli obblighi delL'Art. 21 del D.Lgs. 81 (macchine, attrezzature, DPI,

hanno facoltà di:

- <u>beneficiare della sorveglianza sanitaria</u> secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - partecipare a corsi di formazione specifici materia di salute e sicurezza sul lavoro,

Adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza









CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I- Campo di applicazione

Sezione II - Disposizione di carattere generale

Sezione III - Scavi e fondazione

Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Sezione V - Ponteggi fissi

Sezione VI – Ponteggi movibili

ALLEGATO XVII

Viabilità nei cantieri

ALLEGATO XIX

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.

ALLEGATO XX

A costruzione e impieigo di scale portatili.

B. Autorizzazione a laboratori di certificazione (concernenti Ad Esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

ALLEGATO XXI

Accordo Stato, Regioni e Provincie autonome sui corsi di formazione per lavoratroi addetti a lavori in quota.

ALLEGATO XXII Contenuti minimi del PI.M.U.S.

ALLEGATO XXIII

Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre







In conclusione anche nei cantieri edili forestali occorre garantire:

VIABILITA' DEL CANTIERE Art. 108 all. XVIII





RECINZIONE DEL CANTIERE Art. 109












IDONEITA' DELLE ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA Art. 111

PROVVISIONALI Art. 112 all. XVIII - XIX

IDONITA' DELLE SCALE Art. 113 all. XX















SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO Art. 115









IDONEITA' DEI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI Art. 116









LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE Art. 117



IDONEITA' DELLE LAVORAZIONI, SCAVI FONDAZIONI Sez. III







UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE CONFORMI Titolo III all. V e VI











UTILIZZO DI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo III all. VIII









OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO ART. 96 comma a All.XIII Servizi igienico assistenziali





PRIMO SOCCORSO ART. 45 D.M. 388/2003











Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare

ASL CN2 ALBA – BRA

0173 316604

Marisa Saltetti

msaltetti@aslcn2.it

www.aslcn2.it





Segreteria organizzativa del seminario

I.P.L.A. - Servizio Formazione

Tel 011-096.1637

www.ipla.org

brenta@ipla.org - picco@ipla.org







Alcune immagini riprodotte nella presentazione sono state tratte dal:

- Manuale Ingegneria Naturalistica Nozioni e tecniche di base Regione Piemonte;
- I manuali "scuola sicura" La selvicoltura e i lavori forestali la sicurezza nelle utilizzazioni forestali Regione Toscana.
- Repertorio fotografico ASL CN2 Alba Bra
- www.sicurezzacantieri.it
- e dal Web in generale.





